



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale Viale della Vittoria 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Vile della Vittoria n.321 Agrigento

Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001 --. DECRETO Ass. Sanità 29 luglio 2003.

A) - Autorizzazione al commercio e alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali di commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari - Rilascio autorizzazione (ex art. 21 e 22 D.P.R. n. 290/01)

1) La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende commercializzare prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari presenta domanda al sindaco del comune ove è ubicata la struttura.

2) La richiesta va presentata in carta legale e conforme al modello riportato nell'**allegato 1** alle presenti procedure, allegando in triplice copia:

- a) copia dell'istanza in carta semplice;
- b) pianta, in scala non inferiore a 1:100, del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, datata e firmata da tecnico abilitato e dal richiedente;
- c) relazione tecnica descrittiva, datata e firmata da tecnico abilitato, circa la disposizione dei locali, con riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie relative al sistema di aerazione, alle misure di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale dei prodotti, allo stoccaggio, all'impermeabilità di pavimenti e pareti, ai servizi igienici e alle misure di protezione individuale a corredo del locale, all'impianto idrico ed agli eventuali sistemi di accumulo (cisterne, serbatoi ecc);
- d) Certificato di agibilità e destinazione d'uso (*per lo svolgimento dell'attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari*) del locale;
- e) voltura al rappresentate legale della ditta dell'Autorizzazione allo Scarico dei reflui civili del locale;
- f) Certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L. 46/90
- g) copia della bolletta pagata al gestore della rete idrica per l'utenza relativa al locale;
- h) dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, di assunzione dell'incarico di institore o di procuratore o di persona preposta alla gestione del locale;
- i) copia autenticata del certificato di abilitazione alla vendita del titolare o dell'institore o del procuratore o della persona preposta alla vendita;
- l) ricevuta di versamento all'azienda unità sanitaria locale della somma prevista dal tariffario regionale; **(il bollettino del versamento sarà rilasciato dal SIAN in fase di sopralluogo e dovrà essere consegnato dall'interessato prima del rilascio e trasmissione del N. O. al Sindaco)**.
- m) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione richiesta;
- n) autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

3) Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione dello stesso, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione della struttura.

In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 290/01.

Il Sindaco, definita l'istruttoria amministrativa, trasmette copia dell'istanza e di tutta la documentazione di cui al punto 2 al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.S.L. n.1 di Agrigento



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale Viale della Vittoria 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Vile della Vittoria n.321 Agrigento

4) Il SIAN entro trenta giorni dal ricevimento della pratica dovrà effettuare il sopralluogo per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie dei locali e trasmettere il relativo certificato di idoneità sanitaria nel rispetto delle seguenti procedure:

4.a) Le istanze trasmesse dal Sindaco, dopo la registrazione al protocollo generale del Dipartimento di Prevenzione, vengono inoltrate al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione il cui personale amministrativo verifica la corretta compilazione dell'istanza in bollo, la documentazione di cui al punto 2, ed il pagamento dei diritti sanitari, provvede, nella stessa giornata, a consegnare l'istanza al Responsabile del Servizio Igiene Alimenti o, in caso di assenza per ferie, al Suo sostituto, il quale individuerà il Dirigente medico Responsabile dell'Istruttoria e di tutti gli adempimenti inerenti il procedimento, indicando la data di assegnazione e di presa in consegna.

4.b) Il personale amministrativo che ha iniziato il procedimento, entro un giorno dall'assegnazione della pratica, notificherà al dirigente medico individuato la pratica, acquisendo la firma e la data di ricevimento (nel caso in cui il dirigente medico è assente per breve tempo, la notifica deve essere fatta il primo giorno del Suo rientro), comunicherà, entro cinque giorni, anche per le vie brevi, all'utente il nome del responsabile dell'istruttoria, provvederà alle competenze fiscali (adempimenti relativi al rilascio delle fatture).

4.c) Il Dirigente cui la pratica è assegnata e che diventa Responsabile dell'Istruttoria, previo esame della documentazione, provvede ai seguenti adempimenti:

- valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, la completezza e la conformità degli atti alla normativa di riferimento;
- compie tutti gli atti necessari ed adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- effettua sopralluogo del locale;
- formula il parere di competenza che deve intendersi riferito anche alla completezza ed alla conformità degli atti alla normativa di riferimento;
- il parere proposto (certificato di idoneità) **"allegato 2"**, sarà trasmesso al Sindaco che ha trasmesso l'istanza

5) il Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto certificato di idoneità sanitaria provvederà al rilascio della autorizzazione sanitaria.

6) L'autorizzazione deve contenere:

- a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica; sede della impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;
- b) indicazione dell'ubicazione del deposito o locale destinato alla vendita per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
- c) nome, cognome e indirizzo dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita;
- d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui viene esercitato il commercio;
- e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione, in relazione alla specifica situazione dei locali e delle rispettive attrezzature.

7) Le autorizzazioni rilasciate non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recepito con legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale Viale della Vittoria 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

8) Il sindaco trasmette copia dell'autorizzazione rilasciata sia al dipartimento Ispettorato regionale sanitario (IRS) - Servizio 1, che inserisce la struttura autorizzata in un apposito elenco, che al SIAN e all'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) per gli aspetti di competenza in tema di vigilanza.

9) Qualsiasi variazione di titolarità e/o preposizione alla gestione della vendita e del commercio o variazione delle sede legale dovrà essere preventivamente comunicata al sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale procederà con atto formale a tali variazioni, dandone comunicazione agli organi di cui al precedente punto 8.

10) Le richieste di modifiche ai locali, corredate dalla precedente autorizzazione e da planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva, datate e firmate da tecnico abilitato, dovranno essere preventivamente trasmesse al sindaco, il quale, definita l'istruttoria amministrativa, provvederà ad inviarle al SIAN competente per l'acquisizione di un nuovo certificato di idoneità sanitaria del locale, seguendo le modalità procedurali già previste per l'autorizzazione sanitaria e per le comunicazioni agli organi di cui al precedente punto 8.

11) Per quanto attiene i depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre fitosanitari e loro coadiuvanti, ove non si effettuano vendite, le stesse aziende autorizzate notificano al sindaco, al SIAN e all'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti relativi alle proprie attribuzioni, l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.